



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO e MINEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2017

Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, al fine di sospendere fino al 31 dicembre 2022 l’adeguamento dell’età pensionabile agli incrementi della speranza di vita

ONOREVOLI SENATORI. – Le riforme pensionistiche che si sono succedute a partire dagli anni Novanta del secolo scorso hanno prodotto una riduzione della spesa pensionistica che consente di affermare che essa non desta preoccupazione per il bilancio dello Stato:

1) da un lato, secondo la Ragioneria generale dello Stato, gli interventi approvati a partire dal 2004 hanno prodotto una riduzione cumulata dell'impatto della spesa pensionistica sul PIL pari a circa il 60 per cento del PIL al 2050 (vedasi il Rapporto n. 15 sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, aggiornato al 2014). Se si considera la sola riforma Fornero, essa ha generato una riduzione della spesa rispetto al PIL che si protrae per circa 30 anni. Oggi la spesa pensionistica impatta sul PIL per circa il 16 per cento e secondo le previsioni andrà scendendo fino al 14,6 per cento intorno al 2060;

2) dall'altro lato, la sostenibilità finanziaria della spesa pensionistica è stata messa in sicurezza da almeno quindici anni, essendo essa in attivo se si sottrae la parte destinata a fini assistenziali (che è a carico dello Stato, ma figura nel bilancio INPS) e non previdenziali e la quota relativa alle tasse (IRE) che ritornano o rimangono nelle casse dello Stato. Con tali sottrazioni il saldo contabile per il 2013 è stato positivo di circa 1,3 punti percentuali sul PIL (circa 21 miliardi), ma negli anni precedenti ha anche superato il 2 per cento.

Il risultato raggiunto dalle riforme previdenziali non è positivo, tuttavia, dal momento che tutte esse hanno inciso sul sistema di calcolo della pensione e sull'innal-

zamento dell'età pensionabile. Con la conseguenza che l'effetto immediato di risparmio prodotto dall'innalzamento dell'età pensionabile è in contrasto con gli effetti negativi che esse hanno avuto sul PIL, ad esempio per la sua incidenza sulla produttività e sull'innovazione, che sono anche legate all'età anagrafica.

Tuttavia, le riforme pensionistiche che si sono succedute, in particolare l'ultima, hanno sempre avuto l'obiettivo di sottrarre risorse al sistema previdenziale per sostenere il bilancio dello Stato, all'interno di una visione economica, politica e sociale, secondo cui la riduzione della media degli importi delle pensioni e l'innalzamento dell'età pensionistica favorirebbe la crescita del PIL e aumenterebbe l'equità a vantaggio delle giovani generazioni. Attualmente il rapporto tra pensione media e salario medio è pari al 45 per cento, ma è previsto che scenda a circa il 33 per cento nel 2036.

L'esperienza di questi ultimi venticinque anni (ovvero dall'inizio delle riforme degli anni Novanta) dimostra che tale impostazione è sbagliata perché la situazione della crescita non è migliorata, né quella delle giovani generazioni. La conclusione dovrebbe essere che la scelta di continuare a far ricadere sulla popolazione anziana il peso dell'invecchiamento demografico, anziché sull'intera popolazione, è ideologica e fondamentalmente sbagliata dal punto di vista etico, del patto tra generazioni e della credibilità del sistema nel tempo.

Sarebbe dunque necessario abolire *in toto* la controriforma Fornero. Nell'immediato, con il nostro disegno di legge, vogliamo affrontare un aspetto importante ossia l'ade-

guamento automatico dell'età pensionabile all'incremento delle aspettative di vita.

E questo perché la «Riforma» Fornero, il decreto-legge n. 78 del 2010, prevede all'articolo 12, comma 12-*bis*, che tale adeguamento debba avvenire a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento, cioè nel nostro caso entro il 31 dicembre 2017. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale, peraltro, comporta responsabilità erariale.

En passant, occorre sottolineare come appaia assai bizzarro che la responsabilità di tale decreto non sia politica e dunque non faccia capo al Ministro stesso.

È iniziata, già rilevata dall'ISTAT, una brusca inversione di tendenza della prospettiva di sopravvivenza della popolazione italiana. Ciò è drammatico non solo in sé, ma anche in quanto è il risultato della riduzione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza agli anziani, come ipotizzato da numerosi ricercatori ed esperti socio-economici.

È da rilevare che una riduzione della prospettiva di vita di una popolazione è un evento doloroso che storicamente ricorre in coincidenza di guerre o crisi sociali, politiche ed economiche di proporzioni e durata gigantesca. Un esempio per tutti, in tempi recenti: il crollo di quasi venti anni della prospettiva di vita della popolazione russa maschile nel periodo compreso, all'incirca, tra il 1980 e il 2000 – in seguito parzialmente recuperato – conseguente ai processi di disfacimento dell'URSS.

La cosa più paradossale è che, pur di fronte a questa drammatica ed avvilente riduzione della prospettiva di vita della nostra popolazione, prosegue l'aumento dell'età pensionabile.

La previsione (decreto-legge n. 78 del 2010, articolo 12, comma 12-*ter*) che «lo

stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» non è – a nostro avviso – una bizzarria. Si può facilmente intuire che i legislatori – su mandato della BCE e dei creditori europei – sin da allora preconizzassero che la curva di incremento della prospettiva di vita della popolazione italiana avrebbe subito un'inversione negli anni successivi.

La questione più grave dell'aumento dell'età pensionabile – oltre al fatto di togliere il diritto al meritato riposo alle persone anziane, sottraendo anche alle famiglie il loro aiuto, ad esempio, nella cura dei nipoti – è il rischio catastrofico di essere espulsi dal lavoro ancor prima del raggiungimento dell'età della pensione. Molti posti di lavoro, infatti, oggi sono in bilico e le aziende fanno e faranno di tutto per liberarsi proprio dei lavoratori anziani, in quanto meno in salute e meno forti fisicamente, con maggiore probabilità di essere tecnicamente obsoletti e in genere meglio pagati.

Inoltre, tutto ciò penalizza nella ricerca di un'occupazione le nuove generazioni come dimostrano i dati ISTAT in materia.

D'altronde, in materia di età pensionabile abbiamo di gran lunga superato la media europea e quella di tutti i Paesi dell'OCSE. L'Italia, infatti, ha l'età di accesso alla pensione più alta d'Europa: 66 anni e 7 mesi per gli uomini e per le donne del settore pubblico e privato.

Mediamente nei Paesi dell'Unione europea gli uomini vanno in pensione a 64 anni e 4 mesi, le donne a 63 anni e 4 mesi: gli italiani e le italiane vanno, dunque, in pensione due anni dopo rispetto agli altri cittadini europei. Questo divario è destinato a crescere se non blocchiamo il meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione alle aspettative di vita. Infatti in Germania l'età pensionabile è fissata a 67 anni, ma «solo» nel 2029; nel Regno Unito l'età richiesta per accedere alla pensione è pari a 65 anni, per

uomini e donne, a decorrere dal 2018, mentre in Austria gli uomini vanno in quiescenza a 65 anni e le donne ancora a 60 anni, con un aumento progressivo per parificare l'età pensionabile entro il periodo 2024-2033. Nella stessa Grecia, dove il requisito anagrafico richiesto è pari a 67 anni, tale requisito è suscettibile di numerose deroghe attualmente in vigore che possono abbattere l'età di accesso alla pensione fino a 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne.

L'età più bassa è richiesta in Svezia, dove dai 61 anni il lavoratore può decidere di accedere alla pensione.

Anche se paragoniamo il requisito anagrafico del nostro Paese con la media dei Paesi non europei, si evince come in Italia siano richiesti circa tre anni in più di anzianità per gli uomini e quattro per le donne per accedere alla pensione.

Inoltre, i dati ISTAT sulla speranza di vita mostrano che negli ultimi dieci anni l'incremento risulta minore nelle donne (1,06 contro 1,92 negli uomini per gli anni 2007-2016), e decisamente disomogeneo tra

le diverse aree del Paese (come ad esempio emerge dal rapporto ISTAT *Le dimensioni della salute in Italia*, pubblicato nel 2015), creando ulteriori sperequazioni di genere e territoriali nel diritto ad accedere alla pensione, per non parlare della diversa gravosità delle varie professioni di cui questa regola non tiene minimamente conto, mentre sarebbe opportuno reintrodurre il principio della flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia come era previsto dalla Riforma Dini.

Come prima misura proponiamo, dunque, di sospendere il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre del 2022.

Per quanto concerne la copertura finanziaria del nostro disegno di legge, che ha un costo di 2,4 miliardi annui, si provvede mediante il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota della tassazione separata in vigore sui redditi da capitale, innalzando tale aliquota dal 26 per cento attuale al 31 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sospensione del meccanismo di innalzamento dell'età pensionabile)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;

2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;

b) al comma 12-*ter*, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;

c) al comma 12-*quater*, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

2. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022 è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

